CAMERA DEI DEPUTATI N. 2578-A (*Urgenza*)

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **PINTUS**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SEGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PELLA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TRABUCCHI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(SPALLINO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(COLOMBO)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MARTINELLI)

alla Presidenza il 24 ottobre 1960

—

Approvazione ed esecuzione dello Statuto dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association – I. D. A.)

Presentata alla Presidenza il 17 marzo 1961

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I direttori esecutivi della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (B.I.R.S.) approvarono il 26 gennaio 1960 lo statuto dell'*International Development Association* (I.D.A.), il cui fine è di incrementare lo sviluppo economico, il

tenore di vita e la produttività dei paesi sottosviluppati mediante facilitazioni nella stipulazione di mutui rivolti a tale scopo.

I paesi industriali concorrono al finanziamento della Associazione in misura diversa per ciascuno di essi. I contributi più alti sono quelli degli U.S.A., che si sono impegnati a versare dollari 320.290.000 e del Regno Unito che porrà a disposizione dollari 131.140.000. L'Italia contribuirà con dollari 18.160.000.

Mentre i paesi industriali verseranno la loro parte in oro e in moneta convertibile, quelli sottosviluppati, pagheranno il 90 per cento della loro quota in valuta nazionale.

L'I.D.A. finanzierà programmi di sviluppo, con norme analoghe a quelle vigenti nel B.I.R.S., col pieno rispetto del principio di concorrenza internazionale.

Dei prestiti, che potranno assumere le forme più varie, potranno giovarsi gli Stati membri coi territori da essi dipendenti, organizzazioni pubbliche regionali ed internazionali, enti pubblici e privati. Naturalmente viene dichiarato che l'Associazione non interferirà nelle questioni interne dei Paesi assistiti.

Lo Statuto che regge l'I.D.A. entrerà in vigore quando un numero di paesi rappresentante complessivamente il 65 per cento del capitale aderente lo avrà ratificato.

Onorevoli Colleghi ! La vostra Commissione, convinta della necessità di stimolare lo sviluppo dei paesi sottosviluppati per farli partecipi, in modo crescente, dei benefici che la moderna civiltà tende ad assicurare a ciascun popolo, vi raccomanda di dare la vostra approvazione al disegno di legge al quale l'Italia ha apposto la propria firma.

PINTUS, *Relatore*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

È approvato lo Statuto dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (*International Development Association* – I.D.A.).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Statuto di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità dell'articolo XI dello Statuto stesso.

ART. 3.

Per l'esecuzione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 11.350.000.000, quale controvalore di dollari U.S.A. 18.160.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 4.795.375.000 nell'esercizio 1961-62 e di lire 2.184.875.000 in ciascuno dei successivi esercizi dal 1962-63 al 1964-65.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

In dipendenza dei versamenti relativi alla quota iniziale di partecipazione dell'Italia all'Associazione di cui all'articolo 1, stabilita in dollari U.S.A. 18.160.000, il Ministro del tesoro è autorizzato a farsi cedere dall'Ufficio italiano dei cambi la valuta all'uopo occorrente ed a rilasciare all'Ente medesimo speciali certificati di credito fino alla concorrenza di lire 11.550.000.000 ripartiti in corrispondenza dei versamenti che saranno effettuati all'I.D.A.

Detti certificati sono ammortizzabili in dieci anni a decorrere dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e fruttanti interesse al tasso che sarà stabilito dal Ministro medesimo, pagabile in rate semestrali posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno, a decorrere dall'esercizio 1961-62.

Ai certificati, ai loro interessi ed agli atti ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Con decreti dello stesso Ministro saranno determinati il tasso di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati ed i piani di rimborso di essi.

ART. 4.

Identico